

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

POSIZIONE COMUNE 2006/795/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Posizione comune 2009/573/PESC del Consiglio del 27 luglio 2009	L 197	111	29.7.2009
► <u>M2</u>	Decisione 2009/599/PESC del Consiglio del 4 agosto 2009	L 203	81	5.8.2009
► <u>M3</u>	Decisione 2009/1002/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009	L 346	47	23.12.2009

▼B**POSIZIONE COMUNE 2006/795/PESC DEL CONSIGLIO****del 20 novembre 2006****concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1695 (2006) [«UNSCR 1695 (2006)»] in cui ha condannato i molteplici lanci di missili balistici effettuati dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 5 luglio 2006.
- (2) Il 14 ottobre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1718 (2006) [«UNSCR 1718 (2006)»] in cui ha condannato il test nucleare annunciato dalla RPDC il 9 ottobre 2006 e ha espresso vivissima preoccupazione per la sfida che questo tipo di test pone al trattato di non proliferazione delle armi nucleari e agli sforzi internazionali volti a rafforzare il regime globale di non proliferazione delle armi nucleari e per il pericolo che ha costituito per la pace e la stabilità nella regione ed oltre. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha ravvisato pertanto una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
- (3) Il 17 ottobre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha condannato fermamente il test di un ordigno esplosivo nucleare effettuato dalla RPDC e ha esortato la RPDC a riprendere immediatamente i colloqui a sei, ad abbandonare tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti e a conformarsi agli obblighi che le incombono in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, tra cui quello di sottoporre alla verifica dell'agenzia internazionale per l'energia atomica tutte le attività nucleari. Il Consiglio ha altresì affermato che applicherà integralmente le disposizioni di tutte le pertinenti risoluzioni UNSC, in particolare la UNSCR 1695 (2006) e la UNSCR 1718 (2006).
- (4) La UNSCR 1718 (2006) vieta la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri o mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di talune armi convenzionali definite ai fini del registro delle armi convenzionali dell'ONU, o del materiale connesso, compresi i pezzi di ricambio, o dei prodotti indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) («il comitato»). Il Consiglio ritiene opportuno anche includere altre armi convenzionali, tra cui almeno tutti i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune dell'UE delle attrezzature militari.
- (5) La UNSCR 1718 (2006) vieta altresì la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, dei prodotti elencati nei documenti pertinenti dell'ONU, i quali in particolare comprendono i prodotti figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, e di altri materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi ai programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

▼B

- (6) La UNSCR 1718 (2006) vieta inoltre la fornitura di formazione tecnica, di servizi e di assistenza in relazione ai prodotti di cui ai considerando (4) e (5), divieto che dovrebbe includere anche il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria.
- (7) La UNSCR 1718 (2006) vieta altresì di approvvigionarsi dei prodotti menzionati nei considerando (4) e (5) nella RPDC.
- (8) La UNSCR 1718 (2006) vieta altresì la fornitura, la vendita o il trasferimento di beni di lusso alla RPDC.
- (9) La UNSCR 1718 (2006) impone inoltre misure per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai programmi del paese legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone.
- (10) La UNSCR 1718 (2006) prevede inoltre che sia imposto un congelamento dei fondi e delle attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone o entità indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con altri mezzi illeciti, ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e un obbligo che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o vada a beneficio di dette persone o entità.
- (11) La presente posizione comune può essere modificata se il Consiglio ravvisa l'opportunità di applicare misure restrittive ad ulteriori persone, entità o prodotti o ad altre categorie di persone, entità o prodotti.
- (12) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano o meno tali prodotti e tecnologie originari del loro territorio:

- a) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri nella RPDC;
- b) tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato conformemente al punto 8(a)(ii) della UNSCR 1718 (2006), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

▼M3

- c) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i

▼M3

beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ⁽¹⁾. L'Unione europea adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

▼B

2. Sono altresì vietati:

- a) la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione pertinenti ai prodotti e alle tecnologie di cui paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie, di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
- c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiornamento del divieto di cui alle lettere a) e b).

▼M1

3. È altresì fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili di bandiera di tali Stati, di approvvigionarsi dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 nella RPDC come pure sono vietati ai cittadini degli Stati membri la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2 da parte della RPDC, siano essi originari o no del territorio di tale paese.

Articolo 1 bis

1. Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria e prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo concernenti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porgli fine.

2. Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

▼B*Articolo 2*

Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano o meno tali beni originari del loro territorio.

⁽¹⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

▼ M1*Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
 - a) alle persone indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai programmi del paese legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone, il cui elenco figura nell'allegato I;
 - b) alle persone che non figurano nell'allegato I che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, di programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, il cui elenco figura nell'allegato II;
 - c) alle persone che non figurano nell'allegato I o nell'allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono da, attraverso e verso il territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, il cui elenco figura nell'allegato III.
2. Il paragrafo 1, lettera a) non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009).
3. Il paragrafo 1 non obbliga lo Stato membro a rifiutare ai propri cittadini l'ingresso nel suo territorio.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
 - i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
 - ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
 - iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
 - iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
5. Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
6. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui lo Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5.
7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella RPDC.
8. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione

▼M1

scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio può decidere di concedere la deroga proposta deliberando a maggioranza qualificata.

9. Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I, II o III, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

10. Se è concessa una deroga, gli Stati membri notificano al comitato l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che figurano nell'allegato I.

▼B*Articolo 4***▼M1**

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:

- a) dalle persone ed entità indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, il cui elenco figura nell'allegato I;
- b) dalle persone ed entità che non figurano nell'allegato I che sono responsabili di programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, il cui elenco figura nell'allegato II;
- c) dalle persone ed entità che non figurano nell'allegato I o nell'allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, il cui elenco figura nell'allegato III.

▼B

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

▼M3

3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

- a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche;

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, per le persone ed entità elencate nell'allegato I, l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

▼M3

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
- a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione per le persone ed entità elencate nell'allegato I; o
 - b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato per le persone ed entità elencate nell'allegato I.

▼B

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
- a) interessi o altri profitti su detti conti;
 - b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 14 ottobre 2006,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼M1*Articolo 4 bis*

1. Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie nell'ambito della loro giurisdizione con:

- a) banche domiciliate nella RPDC;
- b) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, elencate all'allegato IV;
- c) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, elencate all'allegato IV; e
- d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC, elencate all'allegato V;

al fine di evitare che tali attività contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa.

2. A tal fine, nelle attività con le banche e le entità finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:

- a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;
- b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione; e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
- c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;

▼M1

- d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, riferirne prontamente all'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

Articolo 5

1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune.

2. Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune.

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all'arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.

5. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune in conformità del punto 14) della UNSCR 1874 (2009).

6. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e distrutto, in conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.

Articolo 5 bis

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari.

Articolo 6

1. Il Consiglio redige l'elenco contenuto nell'allegato I e ne attua le relative modifiche sulla scorta delle indicazioni del comitato o del Consiglio di sicurezza.

▼ M1

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o della Commissione, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III, IV e V e adotta le relative modifiche.

Articolo 7

1. La presente posizione comune è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

▼ B

Articolo 8

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 9

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

www.exportstrategico.org

▼ **M1**

ALLEGATO

▼ **M2**

ALLEGATO I

a) **Elenco delle persone di cui all' articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)**

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione	Altre informazioni
1.	Yun Ho-jin	pseudonimo Yun Ho-chin	13.10.1944	16.7.2009	direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l'importazione di beni necessari per il programma di arricchimento dell'uranio
2.	Ri Je-son	pseudonimo Ri Che-son	1938	16.7.2009	direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l'energia atomica) (GBAE), l'agenzia centrale che dirige il programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; facilita varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation
3.	Hwang Sok-hwa			16.7.2009	direttore presso l'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE); impegnato nel programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; come capo dell'ufficio di orientamento scientifico del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico all'interno dell'Istituto congiunto per la ricerca nucleare
4.	Ri Hong-sop		1940	16.7.2009	ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento
5.	Han Yu-ro			16.7.2009	direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; impegnato nel programma di missili balistici della Repubblica popolare democratica di Corea

b) **Elenco degli enti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)**

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
1.	Korea Mining Development Trading Corporation	alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT	Central District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Principale fornitore di armi e principale esportatore di beni e attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali

▼M2

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
		TRADING COOPERATION; alias «KOMID»			
2.	Korea Ryonbong General Corporation	alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; già LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION	Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese
3.	Tanchon Commercial Bank	già CHANGGWANG CREDIT BANK; già KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK	Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi
4.	Namchongang Trading Corporation	alias NCG; alias NAMCHONGANG TRADING; alias NAM CHONGANG CORPORATION; alias NOMCHONGANG TRADING CO.; alias NAM CHONGAN TRADING CORPORATION	Pyongyang, RPDC	16.7.2009	La Namchongang è una società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90. Il rappresentante è un ex diplomatico che ha rappresentato la RPDC per l'ispezione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dell'impianto nucleare di Yongbyon nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in/ACT/PREAMBLE/GR.CONSID/CONSID[6]/NP/TXT passato
5.	Hong Kong Electronics	alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.	Sanaee St., Kish Island, Iran	16.7.2009	Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o sembra agire per o per conto di esse. La Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (ambedue indicate dal comitato nell'aprile 2009) dal 2007. La Hong Kong Electronics ha facilitato la circolazione di denaro dall'Iran verso la RPDC per conto della KOMID
6.	Korea Hyoksins Trading Corporation	alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IM-	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	16.7.2009	Società nordcoreana con base a Pyongyang che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (indicata dal comitato nell'a-

▼M2

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
		PORT CORPORATION			prile 2009) ed è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa
7.	General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l'energia atomica) (GBAE)	alias General Department of Atomic Energy (GDAE)	Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC	16.7.2009	Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, compreso il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il relativo reattore per la ricerca sulla produzione di plutonio da 5 MWe (25 MWt), nonché dei relativi impianti di fabbricazione e ritrattamento del combustibile. Il GBAE ha partecipato a riunioni e discussioni legate al nucleare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon
8.	Korean Tangun Trading Corporation		Pyongyang, RPDC	16.7.2009	La Korean Tangun Trading Corporation dipende dalla seconda Accademia di scienze naturali della RPDC ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale

▼M3

ALLEGATO II

A. Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	CHANG Song-taek (pseudonimo JANG Song-Taek)	Data di nascita: 2.2.1946 o 6.2.1946 o 23.2.1946 (provincia di Hamgyong Nord) Passaporto n. (come 2006): PS 736420617	Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea
2.	CHON Chi Bu		Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.
3.	CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)	Data di nascita: tra il 1928 e il 1933	Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), Partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa.
4.	HYON Chol-hae	Data di nascita: 1934 (Manciuria, Cina)	Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).
5.	JON Pyong-ho	Data di nascita: 1926	Segretario del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della Commissione nazionale di difesa.
6.	KIM Yong-chun (alias Young-chun)	Data di nascita: 4.3.1935 Passaporto n. 554410660	Vice presidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.
7.	O Kuk-Ryol	Data di nascita: 1931 (provincia di Jilin, Cina)	Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica.
8.	PAEK Se-bong	Data di nascita: 1946	Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.
9.	PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)	Data di nascita: 1933 Passaporto n. 554410661	Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).
10.	PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)	Date of birth: 20.9.1929 Passaporto n. 645310121 (rilasciato 13.9.2005)	Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.
11.	RYOM Yong		Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.
12.	SO Sang-kuk	Data di nascita: tra il 1932 e il 1938	Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.

▼M3

B. Elenco delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1), lettera b)

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Centro di ricerca nucleare di Yongbyon		Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite, 16.7.2009).
2.	Korea Pugang mining and machinery corporation ltd		Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009, provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili.
3.	Korean Ryengwang trading corporation	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, North Korea	Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009).
4.	Sobaeku United Corp (pseudonimo Sobaeksu United Corp)		Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.

▼M3*ALLEGATO III*

A. Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

1.	KIM Tong-un		Direttore dell'«Ufficio 39» del Comitato centrale del partito dei lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione
----	-------------	--	---

▼M1

Allegato IV

Elenco delle succursali e filiali di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, lettera b)

Allegato V

Elenco delle succursali, filiali ed entità finanziarie di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, lettere c) e d)

www.exportstrategico.org